

12	ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
Descrizione	
<p>Secondo la normativa vigente la cittadinanza italiana si può acquisire nei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per filiazione (ius sanguinis): è cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani (art. 1 Legge n. 91/92); • per nascita sul territorio italiano (ius soli) quando ricorrono particolari condizioni come nel caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi oppure quando i genitori stranieri, sulla base della Legge del loro Stato di appartenenza, non trasmettano la propria cittadinanza al figlio. Infine nell'ipotesi in cui il minore, figlio di ignoti, sia stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio e non sia possibile provare il possesso di altra cittadinanza (art. 1 Legge n. 91/92); • quando il minore straniero è stato riconosciuto o dichiarato giudizialmente figlio di cittadino italiano oppure è stato da esso adottato (artt. 2 e 3 della Legge n. 91/92); • quando il minore straniero risulta essere convivente con il genitore che acquista la cittadinanza italiana (art.14 Legge n. 91/92). <p>In questi casi il riconoscimento della cittadinanza avviene automaticamente.</p> <p>È necessario presentare richiesta alla Prefettura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di matrimonio con cittadino italiano (art. 5 Legge 91/92); • per residenza sul territorio italiano (c.d. naturalizzazione ordinaria) secondo i criteri stabiliti nell'art. 9 della Legge n. 91/92. <p>È infine necessario presentare richiesta all'Ufficiale di Stato Civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per elezione di cittadinanza da parte di cittadini stranieri che siano nati e residenti ininterrottamente e legalmente in Italia. Tale dichiarazione di elezione va resa, dopo il compimento del 18°anno d'età e non oltre il 19°. 	
Principali riferimenti normativi	
Legge n. 91/1992; DPR n. 572/1993 – DPR n. 362/1994; D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5.4.2002 (Approvazione formule per la redazione degli atti di Stato Civile); Circolari del Ministero dell'Interno.	
Modalità di accesso al servizio	
Su appuntamento	
Documenti richiesti	
Carta di identità o passaporto e permesso di soggiorno.	
Tempo di erogazione	
<p>In caso di decreto prefettizio, dalla ricezione del decreto da parte della Prefettura, il comune entro 90 giorni lo notifica all'interessato ed entro 180 giorni dalla notifica deve avvenire il giuramento.</p> <p>In caso di dichiarazione di elezione da parte dei neo diciottenni, i tempi medi di attesa sono 30 giorni, al fine di acquisire tutta la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni.</p> <p>La cittadinanza italiana avrà luogo il giorno successivo al giuramento o alla dichiarazione.</p>	
Costo e modalità di pagamento	
<p>Marca da bollo da Euro 16 da apporre sul decreto.</p> <p>Bollettino intestato al Ministero dell'Interno pari a € 250 per i neo diciottenni.</p>	
Descrizione del procedimento	
L'Ufficiale di Stato Civile riceve il decreto concessorio trasmesso dalla Prefettura e preliminarmente procede a verificare che il cittadino straniero sia residente nel comune di Corsico, altrimenti il fascicolo	

viene restituito alla Prefettura. Controlla altresì i dati anagrafici riportati sul decreto, al fine di verificare la conformità delle generalità indicate nel decreto alle risultanze anagrafiche o di stato civile. In caso di difformità rispetto ai dati anagrafici o di stato civile il fascicolo viene restituito alla Prefettura. Verifica inoltre l'esistenza di figli minori conviventi con il richiedente, ai fini dell'acquisizione della cittadinanza (art. 14 Legge n. 91/1992).

L'Ufficiale di Stato Civile trasmette il decreto al Messo Comunale per la notifica all'interessato. La notifica deve essere effettuata entro 90 giorni. Dalla data della notifica decorre il termine per l'effettuazione del giuramento (entro 6 mesi dalla notifica). Qualora l'interessato non si presenti all'Ufficio Cittadinanza entro il termine fissato per l'effettuazione del giuramento, l'intero fascicolo documentale viene rimesso alla Prefettura.

Spetta poi al Ministero dell'Interno la valutazione circa l'eventuale riammissione alla prestazione del giuramento, decorsi inutilmente i 6 mesi dalla notifica. La parte interessata, una volta ricevuto il decreto concessorio, deve presentarsi, su appuntamento, presso l'Ufficio Stato Civile prestare il giuramento e far trascrivere il decreto nei registri di cittadinanza, portando con sé la seguente documentazione:

- decreto concessorio;
- marca da bollo da €16;
- passaporto e permesso/carta di soggiorno (se presenti, anche dei figli minori conviventi);
- se necessaria, attestazione diplomatico-consolare per la verifica di generalità difformi.

In caso di presenza di figli minori, l'ufficiale di Stato Civile l'accerta la stabile ed effettiva convivenza degli stessi con il genitore che acquista la cittadinanza italiana. L'Ufficiale di Stato Civile fissa la data del giuramento e procede alla redazione, in duplice copia, degli atti di stato civile: atto di giuramento; atto di trascrizione del decreto. Predisporre, inoltre, una busta per l'interessato, contenente: nota informativa circa il procedimento; accompagnatoria per il datore di lavoro; lettera per l'azienda sanitaria; lettera per ufficio passaporti della Questura.

Nella data prestabilita si svolge la cerimonia del giuramento (ordinariamente il lunedì mattina, secondo un calendario mensile stabilito dall'Ufficio Cittadinanza).

Il giuramento viene prestato con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato".

L'acquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo a quello del giuramento.

Entro tre giorni dal giuramento, ordinariamente l'Ufficiale di Stato Civile procede:

- alla variazione della cittadinanza per la certificazione anagrafica del nuovo status in capo all'intestatario del decreto;
- alla predisposizione degli atti di attestazione sindacale relativi ai minori conviventi;
- alla comunicazione alla Questura e alla Prefettura circa l'avvenuto adempimento.

La variazione anagrafica della cittadinanza dei figli minori conviventi viene effettuata solo dopo la firma, da parte del Sindaco, del corrispondente atto di attestazione (entro 1 mese dal giorno del giuramento). che viene trascritto, in duplice copia, nei registri di stato civile.

Per quanto riguarda i neo diciottenni, viene fissato l'appuntamento con lo Stato Civile per la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana solo dopo aver protocollato la richiesta tramite l'apposito modulo. A seguito della dichiarazione, la variazione anagrafica della cittadinanza viene effettuata solo dopo la firma, da parte del Sindaco, del corrispondente atto di attestazione, che viene trascritto, in duplice copia, nei registri di stato civile.

FAQ

Quali sono i casi per i quali è previsto il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana da parte del Ministero dell'Interno?

La legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso dell'Amministrazione procedente. Il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi del nucleo familiare, presenza di precedenti penali, insufficiente livello di integrazione e scarsa conoscenza della lingua italiana

13	RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA “IURE SANGUINIS”
Descrizione	
<p>In Italia la cittadinanza si trasferisce “iuris sanguinis”, per discendenza paterna o materna.</p> <p>I discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero (in gran parte in America Latina a cavallo del 1900), oltre ad essere cittadini “iure soli” del Paese in cui sono nati, potrebbero anche essere cittadini italiani per discendenza paterna o anche materna (quest' ultima dopo il 1/1/1948). Queste persone hanno diritto di vedersi riconosciuto il loro originario status civitatis e quindi la cittadinanza italiana.</p> <p>I soggetti interessati entrano in Italia con passaporto straniero, si iscrivono in Anagrafe (secondo le modalità previste dalla Legge n. 68/2007 e da varie Circolari ministeriali) e presentano istanza di riconoscimento della cittadinanza al Comune di residenza. L'istanza deve essere circostanziata e deve indicare tutta la discendenza dall'avo italiano emigrato all'estero, nonché l'elenco di tutti i relativi atti di stato civile, compresa l'attestazione rilasciata dall'autorità straniera relativa alla non naturalizzazione dell'avo. La documentazione occorrente viene indicata al punto B) della Circolare sopra citata.</p> <p>È indispensabile per l'Ufficiale dello Stato Civile procedere alle seguenti verifiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 – accertare che il richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana sia effettivamente discendente da cittadino italiano; 2 – accertare che la trasmissione della cittadinanza italiana non si sia interrotta per la naturalizzazione straniera dell'avo prima della nascita del suo discendente diretto; 3 – accertare che la trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per rinuncia alla cittadinanza stessa espressa da un ascendente del richiedente, o dal richiedente stesso. 	
Principali riferimenti normativi	
<p>Legge n. 91/1992; D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5.4.2002 (Approvazione formule per la redazione degli atti di Stato Civile); Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 Aprile 1991</p>	
Modalità di accesso al servizio	
Su appuntamento	
Documenti richiesti	
<ul style="list-style-type: none"> • passaporto • albero genealogico dall'avo italiano emigrato all'estero, • estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli è nato; • atto di matrimonio e di morte dell'avo emigrato • atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione o apostille • atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione o apostille • certificato di non naturalizzazione, rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano, a suo 	

tempo emigrato dall'Italia, non ha acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato

- in caso di nascita fuori dal matrimonio, deve essere prodotto anche l'atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza

Tempo di erogazione

Conclusione del procedimento: entro 180 gg. dalla ricezione dell'istanza

Costo e modalità di pagamento

Marca da bollo da 16 euro

Descrizione del procedimento

L'istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis va presentata al Comune di residenza anagrafica corredata dai documenti obbligatori (vedi "documenti richiesti").

Gli atti di stato civile formati all'estero debbono essere presentati in regola con le norme sulla traduzione (art. 22 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e art. 33 - comma 3 - del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e sulla legalizzazione, o apposizione del timbro di cui alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (art. 21 - comma 3 - stesso D.P.R. 396/2000, art. 33 - comma 2 - stesso D.P.R. 445/2000), a meno che non ci siano Convenzioni internazionali che esentano da tali formalità.

Viene acquisito d'ufficio il certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato.

Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere presentati in copia autentica e integrale legalizzati e tradotti dalle autorità consolari all'estero. È possibile anche far eseguire la traduzione ad un traduttore ufficiale nel Paese d'origine (cioè un pubblico ufficiale): la traduzione ufficiale è soggetta a legalizzazione come per il documento straniero.

In caso di difformità di nomi e cognomi questa trasmissione non può essere provata ed è necessario che gli atti di stato civile risultino debitamente corretti secondo le procedure previste dall'ordinamento straniero (ad esempio con sentenza dell'autorità giudiziaria). L'Ufficiale di Stato Civile, dopo aver accertato l'iscrizione anagrafica dell'interessato, e dopo aver controllato i documenti presentati a corredo dell'istanza, accerta che lo stesso ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, in quanto effettivamente discende da avo italiano e la trasmissione della cittadinanza italiana non si è interrotta né per naturalizzazione dell'avo, né per espressa rinuncia di uno dei discendenti.

Completato l'accertamento, l'Ufficiale di Stato Civile formula una comunicazione per l'Anagrafe per dichiarare la riconosciuta cittadinanza italiana «iure sanguinis» al richiedente. Analoga comunicazione viene fatta alla Questura, al Casellario Giudiziale, al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura (come indicato dalla circolare del 1991) ed al Consolato d'Italia competente per residenza all'estero del richiedente, che diventa così cittadino italiano dalla nascita. L'ufficiale dello stato civile procede, poi, alla sola trascrizione degli atti di stato civile relativi al soggetto riconosciuto italiano: il suo atto di nascita, quello di matrimonio, se il soggetto è coniugato, l'atto di nascita dei suoi figli minori, anche non presenti sul territorio nazionale. Gli atti di stato civile degli ascendenti non debbono essere trascritti, ma vengono conservati in un fascicolo intestato al soggetto riconosciuto italiano, ed archiviato a dimostrazione dell'avvenuto riconoscimento della cittadinanza «iure sanguinis».

FAQ

Per la trasmissione della cittadinanza italiana ai propri discendenti, quando deve essere nato l'avo emigrato all'estero?

Condizione essenziale è che l'avo emigrato sia nato in Italia dopo il 17/3/1861 (proclamazione del Regno d'Italia), per gli emigrati di origine veneta dal 1866, mentre per quelli di origine triestina dal 16/7/1920 (date di annessione di quei territori al Regno d'Italia).

Se è nato prima e poi si è trasferito all'estero, occorre verificare la data della sua morte, che deve essere avvenuta successivamente alle sopraindicate date: in tal caso l'avo è deceduto come cittadino italiano, potendo quindi trasmettere il nostro status civitatis. Se la morte, al contrario, è avvenuta in data antecedente, l'avo è morto come cittadino straniero appartenente allo Stato da cui era partito e quindi anche i suoi discendenti sono rimasti stranieri.